ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.CROCE - D.ALIGHIERI" VITULAZIO
Prot. 0014233 del 04/11/2026
IV-1 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.CROCE - D.ALIGHIERI"

Infanzia – Primaria - Secondaria 1°
Comuni di Bellona e Vitulazio
Sede legale: Viale Dante, 29 – 81041 VITULAZIO (CE)
Dirigente: Rossella Patricia Migliore

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI



A.S. 2026/2027

INDICE

- Premessa
- Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- I Bisogni Educativi Speciali (BES)
- L'osservazione e l'individuazione
- Riferimenti legislativi
- Ruoli
- AREA 1 – Disabilità
    - Normativa di riferimento
    - Documenti e strumenti per l'inclusione
    - Accertamento di invalidità
    - Diagnosi Funzionale
    - Profilo di funzionamento
    - Piano educativo individualizzato (PEI)
    - Scheda attività
    - Visite e viaggi di istruzione
    - Valutazione inclusiva alunni disabili
    - Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI
- AREA 2 - Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici
    - Alunni con DSA
    - Alunni con disturbi evolutivi specifici non DSA
    - Normativa di riferimento
    - Individuazione
    - Documenti e strumenti per l'inclusione
    - Certificazione specialistica
    - Piano didattico personalizzato (PDP)
    - I DSA e le lingue straniere
    - Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI
    - Strumenti e misure dispensative
    - Fasi di attuazione del Protocollo DSA
    - Esami di stato per gli alunni DSA
    - Valutazione degli alunni con DSA
    - Fasi di attuazione del Protocollo non DSA
    - Esami di stato per gli alunni con disturbi evolutivi specifici non DSA
- AREA 3 - Situazioni di svantaggio e/o disagio
    - Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
    - Normativa di riferimento
    - Individuazione
    - Indicazioni per lo svolgimento delle prove invalsi

PREMESSA:

Il Protocollo di Accoglienza è una guida informativa sull'accoglienza e sull'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie:

- disabilità;
- disturbi evolutivi specifici;
- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Esso nasce dalla volontà di informare, condividere e progettare strategie efficaci con le quali la scuola, la famiglia e tutte le risorse professionali che ruotano intorno agli alunni, possano contribuire a creare una rete ottimale per la loro crescita e la loro maturazione. Tale protocollo, è parte integrante del Piano per l'Inclusione.

Il nostro Istituto si propone di accogliere gli alunni, osservandoli nel loro operare, per utilizzare una didattica e metodologie che siano il più possibile vicine ai bisogni reali, introducendo strategie gradualmente personalizzate e modulate. L'obiettivo è quello di utilizzare sempre più una didattica basata sulla personalizzazione dell'apprendimento, prevedendo l'uso di strategie che permettano agli alunni di svilupparele proprie potenzialità e i propri talenti, a prescindere dalle eventuali difficoltà, e cercando di adottare varie forme di flessibilità organizzativa, metodologica e didattica.

Il Protocollo:

- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica;
- traccia le linee nelle diverse fasi dell'accoglienza;
- indica le attività di facilitazione e i provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES.
- Il documento si propone di:
  - consentire il pieno diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'Integrazione e l'Inclusione;
  - definire pratiche condivise di "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno dell'Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva, e raggiungere un buon livello di inclusione scolastica;
  - facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico;
  - sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
  - accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico;
  - promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione, di confronto e di collaborazione tra scuola e territorio (Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di formazione, A.S.L.).
- Il Protocollo di Accoglienza delinea, inoltre, prassi condivise di carattere:
  - **amministrativo e burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
  - **comunicativo e relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
  - **educativo e didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);

- **sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del progetto di vita dell'alunno/a).

Per Accoglienza non si intende solo il momento iniziale conseguente dell'arrivo di alunni con BES, ma l'insieme di azioni e attenzioni costanti. Il Protocollo, pertanto, costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e dalle eventuali nuove indicazioni.

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi e la Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e quelli che vivono situazioni temporanee di svantaggio.

ACCOGLIERE GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa garantire che siano pienamente inclusi nella vita scolastica, insieme ai compagni, in condizioni di pari dignità e senza alcuna forma di discriminazione. Vuol dire tutelare per tutti il diritto allo studio e al successo formativo.
In questa prospettiva, la scuola è chiamata non solo a conoscere e valorizzare la dimensione personale, umana, sociale e familiare degli studenti con BES, ma anche – e soprattutto – a promuovere il loro percorso di crescita attraverso un'organizzazione educativa e didattica realmente personalizzata, che tenga conto degli obiettivi, dei percorsi di apprendimento e delle strategie più idonee.

È fondamentale che la scuola sappia riconoscere le effettive capacità cognitive di ciascun alunno, i suoi punti di forza e le suoi potenzialità, così da progettare adeguatamente il Piano Educativo Individualizzato, inteso come "progetto di vita" per gli studenti con disabilità, e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA, per quelli stranieri e per tutti gli altri con BES. È altrettanto importante che gli studenti percepiscano questo riconoscimento e sentano di essere accompagnati nel loro cammino di autorealizzazione.

Nel percorso di sviluppo personale ed educativo di ogni alunno, le difficoltà legate alle disabilità, ai DSA o ad altri bisogni educativi speciali incidono soprattutto sugli apprendimenti e sulle competenze. Se tali difficoltà non vengono adeguatamente individuate, comprese e affrontate nel contesto scolastico, possono generare conseguenze anche sul piano emotivo, sull'identità, sull'autostima e sulle relazioni con i pari.

Una reale integrazione degli alunni con BES è possibile solo in una scuola capace di riconoscere autenticamente i loro bisogni educativi speciali.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES):



Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si fonda su una visione globale della persona, perfettamente in linea con il modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute, definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001. Tale modello considera sia il profilo di funzionamento dell'individuo sia l'influenza del contesto in cui vive.

Già nel 1997 l'UNESCO aveva cercato di delineare la nozione di BES, evidenziando come essa «… si estenda oltre le categorie di disabilità, includendo anche quegli alunni che ottengono risultati scolastici insufficienti (failing) per una serie di altre ragioni note per ostacolare il loro progresso ottimale». Successivamente, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha riconosciuto che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per ragioni fisiche, biologiche, fisiologiche, psicologiche o sociali, rispetto alle quali la scuola deve offrire una risposta adeguata e personalizzata".

In questa prospettiva, rientrano nella categoria dei BES tutti coloro per cui i bisogni educativi di base — come sviluppare competenze, sentirsi parte di un gruppo, costruire la propria identità, essere valorizzati e accettati — risultano più difficili da soddisfare a causa di specifiche problematicità nel proprio "funzionamento umano".

La crescente eterogeneità delle classi mostra chiaramente quanto la complessità scolastica sia in aumento: in ogni gruppo di studenti vi sono alunni che necessitano di un'attenzione educativa particolare per motivazioni diverse.

La Direttiva individua inoltre tre principali sotto-categorie di alunni con Bisogni Educativi Speciali, ciascuna riferita a differenti tipi di problematiche:



L'OSSERVAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE:

L'impegno a intervenire in modo efficace ed efficiente con gli alunni che presentano difficoltà nel funzionamento educativo o nell'apprendimento implica la necessità di:

- rilevare tempestivamente eventuali difficoltà e situazioni di rischio;
- basarsi su un'attenta osservazione delle prestazioni nei diversi ambiti educativi;
- valorizzare le competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell'osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni;
- effettuare una ricognizione strutturata dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di intervento personalizzato messe in atto per ciascuno di essi.

Per quanto riguarda l'individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 propone indicazioni precise: *«Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso deiConsigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni».*

«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche;ciò al fine di evitare contenzioso».

AREA 1 DISABILITA'	AREA 2 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	AREA 3 SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
Studenti diversamente abili	**DSA**: disturbi specifici dell'apprendimento. **DSA:** disturbi evolutivi non specifici. **ADHD o DDAI:** deficit di attenzione eiperattività. **FIL:** funzionamento intellettivo Limite oborderline cognitivo. **Area verbale:** disturbo specifico del linguaggio o bassa intelligenza verbale, disturbi della comprensione. **Area non verbale:** disturbo della coordinazione motoria, disturbo non verbale, disprassia o bassa intelligenza non verbale. **Disturbi dello spettro autistico lieve** (che non rientrano nella legge 104)	Studenti che, con continuità, o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali permotivi: • Fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. • Svantaggio e Difficoltà: Linguistiche, socioeconomiche, culturali, relazionali e Comportamentali. Stranieri N.A.I. o che non hanno superato la prima alfabetizzazione o non hanno le competenze adeguate in lingua italiana per affrontare le materie di studio.
Certificati dall'ASL	Diritto al sostegno? **No**	Diritto al sostegno? **No**
Diritto al sostegno? **Sì**	Tipologia di certificazione: **a carattere permanente**	Tipologia di certificazione: **a carattere transitorio**
Tipologia di certificazione: **a carattere permanente**	Obbligo di redigere **PDP**	Il consiglio di classe può decidere se redigere un PDP
Obbligo di redigere **PEI**	Diritto al sostegno? **No**	Diritto al sostegno? **No**

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

- Con **la legge 517/1977** si introduce il termine "integrazione" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.

- La **legge 104/1992** costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale."
- Con la **legge 53/2003** la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processidi apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curricolo della classe,percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l'alunno.
- Il passaggio fondamentale verso l'inclusione, si trova nella **legge 170/2010**, con la quale si tutela il diritto all'apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell'alunno.
- Con la **Direttiva Ministeriale del 27/12/2012** e le successive circolari e note di chiarimento si delineae precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- Con il **Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66** si attuano "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita".
- Il **Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96** indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

RUOLI

All'interno dell'Istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi, ma che concorrono insieme ad uno stesso obiettivo: l'inclusione di tutti e di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico:

- accerta, con la Figura Strumentale Inclusione, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP o del PEI;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;
- garantisce che il PEI e il PDP siano condivisi con i docenti e la famiglia/tutori;
- verifica, con la Figura strumentale Inclusione, i tempi di compilazione del PEI e del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con BES presenti a scuola;
- promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;
- promuove, con la Figura strumentale Inclusione, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- attiva, con la Figura strumentale Inclusione, su delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie.

La Figura Strumentale Inclusione:

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI);
- collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;

- predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;
- programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI.

L'ufficio di segreteria:

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili;
- restituisce una copia protocollata al genitore;
- archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d'Istituto dell'arrivo di nuova documentazione.

Il coordinatore di classe:

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa a tutti gli alunni BES presenti nella classe;
- fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;
- partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
- collabora con i colleghi, la Figura Strumentale Inclusione, per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
- valuta, con la famiglia, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- favorisce la mediazione con i compagni nei casi si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con la Figura Strumentale Inclusione) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP e l'orientamento alla scuola secondaria di secondo grado.

Il consiglio di classe/team docenti:

- approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;
- mette in atto azioni per la rilevazione precoce;
- utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;
- individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;
- comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme alla Figura

Strumentale Inclusione e per tramite del coordinatore di classe);

- prende visione della certificazione diagnostica;
- inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima;
- crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
- redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, della Figura Strumentale Inclusione e di eventuali specialisti vicini all'alunno;
- cura l'attuazione del PDP;
- propone in itinere eventuali modifiche del PDP;
- si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive;
- acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti;
- collabora alla stesura del PEI;

Il Docente di Sostegno:

L'alunno con disabilità ha diritto al Docente di Sostegno in ore settimanali, assegnate dal Dirigente Scolastico alla classe frequentata dall'alunno, in funzione delle risorse assegnate alla Scuola, della gravità dell'handicap.

Legge 104 art. 13 - Integrazione Scolastica:

c. 6 "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti."

- non è il tutore dell'alunno/a ma è a tutti gli effetti insegnate contitolare della classe;
- collabora e si confronta con i docenti della classe in cui opera (e viceversa) per attuare scelte pedagogiche - didattiche mirate, condivise e partecipate;
- si occupa, con la collaborazione del team docenti, di mediare, schematizzare, modificare, semplificare e rendere accessibile ciò che è proposto nel programma della classe;
- media i rapporti relazionali tra gli alunni;
- media i rapporti tra il consiglio di calasse e la famiglia/tutori;
- facilita e supporta la famiglia/ tutori nei rapporti con la segreteria;
- informa la famiglia/ tutori circa sopravvenute novità in materia di normativa scolastica;
- è un mediatore nelle comunicazioni scuola-famiglia;
- prende visone di tutta la documentazione agli atti della segreteria;
- verifica date e scadenze delle diagnosi;
- analizza le interazioni ambientali dell'alunno/a per verificare l'esistenza di barriere o di facilitatori contestuali secondo l'ottica di funzionamento bio-psico-sociale indicata dall'ICF;
- sostiene l'accomodamento ragionevole in tutte le sue forme coinvolgendo colleghi, istituzioni ed enti operanti sul territorio;
- non presta assistenza di base o cure infermieristiche, se non si riferiscono al primo soccorso o in caso di necessità;
- segue il protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola;
- cura gli aspetti metodologici e didattici del percorso scolastico di concerto con il Consiglio di classe.
-

Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione:

- rileva gli alunni con BES presenti nell'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;
- raccoglie e documenta interventi didattici - educativi attuati;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLO operativi;
- redige il Piano per l'Inclusività;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola.

Il Collaboratore Scolastico:

Su richiesta, aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assiste l'insegnante se ha bisogno di aiuto per l'igiene dell'alunno.

Assistente Per Disabili Con Gravi Difficoltà Nelle Autonomie Personali:

Legge 104 art. 3 Soggetti aventi diritto.

- *c. 3 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."*
- *art. 13 comma 3 "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali".*

La scuola attiva azioni prioritarie per i Servizi di Assistenza destinato agli studenti disabili che hanno gravi difficoltà nelle autonomie personali (Legge Quadro).

Ruolo dell'Assistente dell'Autonomia o della Comunicazione:

- Collabora nella programmazione e nell'organizzazione delle attività scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
- Mette in atto strategie comunicative di continuità ai percorsi educativo-didattici e quelli pedagogici del piano di assistenza.
- Favorisce il collegamento tra scuola e territorio, in funzione del progetto di assistenza.

La famiglia / I Tutori:

- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica;
- firma il modello di consegna documentazione;
- firma il consenso al trattamento dei dati sensibili / Privacy;
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- provvede a consegnare in segreteria eventuali accertamenti della Legge 104/92;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;

- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, OS, OSA e doposcuola) che seguono il discente nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta la Figura Strumentale Inclusine o il docente di sostegno in caso di necessità.

Lo studente ha diritto a:

- una didattica adeguata;
- essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;
- un percorso scolastico sereno e a essere rispettato nelle proprie peculiarità;
- avere docenti preparati, qualificati e formati;
- usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;
- al rispetto di quanto previsto dalla Legge 104/92 e successive integrazioni;
- essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- una valutazione formativa.

AREA 1 – DISABILITÀ	

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti, l'ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione - interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **L.5 febbraio 1992 n.104** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle personehandicappate"
- **D.lgs. 16 gennaio 2017 n.378** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti condisabilità"
- **DPCM 23 febbraio 2006 n. 185** "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
- **Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 4 agosto 2009**
- **D.P.R. 275/99** "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"
- **D.lgs. 13 aprile 2017** n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"
- **O.M. M.I.U.R. 2 maggio 2018 n. 350** "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie."
- **D.L. 15 aprile 2005 n. 77** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza Scuola-Lavoro a norma dell'art. 4 della L. 53/2003."
- **L. 18 agosto 2015 n. 134** "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone condisturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"
- **D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per lavalutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"
- **D.lgs. 7 agosto 2019 n. 96** "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 Aprile 2016n.6"

DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Accertamento di invalidità:

È la valutazione medico-legale effettuata dall'ASL, che stabilisce se l'alunno rientra nelle condizioni previste dalla Legge 104/1992, art. 3, necessarie per ottenere supporti scolastici specifici.

Non si tratta solo di "invalidità civile", ma più precisamente di:

Accertamento dell'handicap ai sensi della Legge 104/1992

- Art. 3 comma 1 → disabilità senza gravità
- Art. 3 comma 3 → disabilità con connotazione di gravità

Per ottenere insegnante di sostegno, è sufficiente il riconoscimento dell'art. 3 comma 1, anche se il comma 3 può dare diritto a un supporto più consistente.

Diagnosi Funzionale (DF):

È il documento utilizzato prima dell'introduzione del nuovo modello ICF.
È previsto dalla Legge 104/1992 e descrive:

- le difficoltà dell'alunno nelle diverse aree (motorie, cognitive, linguistiche, sensoriali, emotive, relazionali);
- le abilità residue e le potenzialità di sviluppo;
- il modo in cui la disabilità incide sulla vita quotidiana e scolastica.

Approccio più medico-deficitario, basato soprattutto sulla descrizione del problema e delle limitazioni.

Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Profilo di Funzionamento (PF):

È il documento che sostituisce la Diagnosi Funzionale, introdotto dal D.Lgs. 66/2017 e realizzato secondo il modello ICF dell'OMS.

Include:

- il funzionamento globale della persona (abilità, partecipazione, contesto);
- i fattori ambientali che facilitano o ostacolano (famiglia, scuola, relazioni, strumenti, barriere);
- i bisogni e gli obiettivi di sviluppo;
- il livello di autonomia.

Approccio bio-psico-sociale, centrato non solo sulla disabilità, ma sulle interazioni tra individuo e contesto.

Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Piano educativo individualizzato (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento che orienta e definisce in modo completo il percorso scolastico degli alunni con disabilità certificata. Rappresenta lo strumento centrale attraverso cui la scuola progetta interventi educativi e didattici pienamente rispondenti ai bisogni dell'alunno, garantendo un percorso personalizzato e realmente inclusivo. Il PEI nasce a partire dal Profilo di Funzionamento o dalla diagnosi funzionale, che descrive in maniera approfondita le caratteristiche dell'alunno, i suoi punti di forza, le difficoltà e il modo in cui queste incidono sulla vita scolastica. A partire da queste informazioni, il PEI stabilisce gli obiettivi da perseguire durante l'anno, le strategie didattiche più adeguate, gli strumenti di supporto, le forme di sostegno e le modalità di verifica e valutazione.

La sua redazione è frutto di un lavoro collaborativo: il documento viene elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione, formato dai docenti curricolari, dal docente di sostegno, dalla famiglia, dagli specialisti dell'ASL e, quando presenti, dagli educatori o dagli assistenti alla comunicazione. Questo lavoro condiviso garantisce una visione completa dell'alunno e permette di definire interventi coerenti sia sul piano educativo sia su quello didattico.

All'interno del PEI vengono descritti gli obiettivi formativi specifici, che possono essere riconducibili al programma della classe o differenziati in base alle necessità dell'alunno. Sono inoltre definite le metodologie da utilizzare, gli eventuali adattamenti del curricolo, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Il PEI indica anche le ore di sostegno assegnate, l'eventuale presenza di figure professionali aggiuntive e gli ausili necessari per favorire la partecipazione dell'alunno alla vita scolastica.

Il documento viene redatto all'inizio dell'anno scolastico e aggiornato periodicamente, per verificare l'andamento del percorso e apportare le modifiche necessarie. La sua finalità principale è accompagnare l'alunno nella crescita, promuovere la sua autonomia, valorizzare le sue potenzialità e garantirgli un'esperienza scolastica pienamente inclusiva e significativa, coerente con il suo progetto di vita.

ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA			
TEMPI	**ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA**	**ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**	**ATTIVITÀ DI ALTRI ENTI**
Entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito entro gennaio).	Fa pervenire alla scuola, entro breve tempo, la certificazione attestante la Diagnosi Clinica. • Segnala particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia...) • Insieme con l'alunno, visita la scuola per averne un primo contatto conoscitivo. • Partecipa agli Open Day organizzati dalla scuola. • Procede con l'iscrizione dell'alunno compilando l'apposito modulo on-line.	La scuola acquisisce: • la Domanda di iscrizione; • Diagnosi Clinica e Certificazione della legge 104; • Profilo di funzionamento. La segreteria: • apre un fascicolo personale relativo all'alunno.	
Febbraio - giugno	Incontri presso la scuola per dare tutte le informazioni utili ai fini dell'inserimento dell'alunno nella nuova realtà scolastica.	La scuola: • Organizza la visita dell'edificio scolastico nei suoi spazi. • Organizza uno o più laboratori ponte e/o attività curricolari di classe. La Funzione Strumentale partecipa, se invitata e disponibile, all'ultimo incontro con l'equipe psicopedagogica della scuola di provenienza. La segreteria: acquisisce la documentazione necessaria e apre un fascicolo personale relativo all'alunno contenente il Profilo di Funzionamento che, con le nuove disposizioni, è il documento che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, esso è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare ed è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.	L'ASL può richiede la programmazione dei colloqui individuali per l'anno successivo

Fine anno scolastico		La scuola: • Raccoglie informazioni riguardo: obiettivi prefissati raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali. • Formula richiesta agli Enti locali ove necessario, di assistenza specialistica di base e alla comunicazione • In base all'organico che viene assegnato dall'USR definisce il numero di ore di sostegno didattico necessario agli alunni, tenendo conto delle difficoltà di ogni singolo caso e delle indicazioni previste nel PEI provvisorio. In caso di particolari problematiche, richiede maggiori risorse da attribuire all'alunno.	

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI		
TEMPI	**ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA**	**ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**
Settembre, **prima dell'inizio delle lezioni**	• Presentazione del caso a tutti gli insegnanti della sezione, del team e del consiglio di classe, educatore, assistente alla comunicazione e all'autonomia; • Lettura del Profilo di Funzionamento (fino a nuove disposizioni tale fa fede il collegio di accertamento e la diagnosi funzionale), della relazione finale, dell'eventuale progetto continuità, delle indicazioni emerse negli incontri di preconoscenza.	• Insegnanti di sezione, del team, del consiglio di classe e di sostegno; • gruppo di lavoro operativo/Funzione Strumentale; educatore, assistente.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE		
TEMPI	**ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA**	**ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**
Settembre, primo periodo di frequenza	Dopo una prima osservazione e conoscenza dell'alunno e della classe, gli insegnanti valutano l'opportunità di fornire alla classe informazioni relative alla disabilità, avvalendosi, se necessario, dell'aiuto dei genitori dell'alunno o di personale competente, al fine di favorire rapporti paritetici.	• Docenti curricolari e di sostegno, educatore/ assistente alla comunicazione, assistente all'autonomia, eventuale coinvolgimento dei genitori o esperti esterni. • È possibile che sia necessaria la consulenza tempestiva degli specialisti della ASL per problematiche particolari. Interessamento del Comune e dei Servizi sociali nel caso in cui l'alunno iscritto non frequenti le lezioni.
Fino a metà ottobre	La famiglia si confronterà con la scuola per analizzare le reazioni dell'alunno alle attività proposte (osservazioni tramite colloquio.) Comunicherà alla scuola ed agli specialisti della ASL cambiamenti significativi. Osservazione dei comportamenti problema e delle prestazioni.	• Docenti curricolari e di sostegno, educatore/assistente alla comunicazione, assistente all'autonomia, eventuale coinvolgimento dei genitori o esperti esterni

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO			
TEMPI	**ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA**	**ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**	**ATTIVITÀ DI ALTRI ENTI**
Entro il 31 ottobre.	I genitori leggono e sottoscrivono il PEI redatto dagli insegnanti del team/ consiglio di classe.	Redazione del piano educativo: il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe/ sezione e del team redige il PEI e lo integra con il Profilo di Funzionamento.	L'Unità multidisciplinare dell'ASL prende parte e approva nel GLO il PEI.

VERIFICHE E VALUTAZIONI			
TEMPI	**ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA**	**ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**	**ATTIVITÀ DI ALTRI ENTI**
Durante l'anno.	Comunicazione di eventuali nuove necessità dell'alunno.	Verifica ed eventuale rimodulazione del piano educativo progettato.	Revisione eventuale del Profilo di Funzionamento da parte degli specialisti della ASL.
Entro il 30 giugno.		• Organizzazione del GLO Verifica analisi dei risultati ottenuti. • Redazione della Ipotesi del PEI per l'anno successivo e verifica e/o richiesta di ore aggiuntive.	

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (Legge 104/92) “gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite sono un momento fondamentale per la socializzazione e l’integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dell’alunno disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all’alunno e che l’integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell’insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell’insegnante di sostegno, ma i docenti, all’interno del team docente o del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l’educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr. C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell’alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

In situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap si può predisporre ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante le gite e/o visite d’istruzione, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

VALUTAZIONE INCLUSIVA ALUNNI DISABILI

La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno.

Considerato che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere:

- La medesima della classe;
- In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati.

I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:

- ✓ il profitto;
- ✓ il comportamento;
- ✓ la disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica (la partecipazione, l’impegno, la serietà, la responsabilità);
- ✓ i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.

«La valutazione dell’esito scolastico, deve fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella».

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di metodologie favorenti,

quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e coppia, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, l'utilizzodi attrezzature e tecnologie informatiche ecc.

Va favorita la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al sapere, rispettando ritmi e stili di apprendimento. La valutazione in decimi va rapportata al PEI e andrà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI E ESAME

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di 1° grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere, a seconda di quanto contenuto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

AREA 2 - ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI



ALUNNI CON DSA

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se l'alunno è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

L'Istituto Superiore di Sanità definisce i DSA «disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.» Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- Dislessia, disturbo nella lettura;
- Disortografia, disturbo nella scrittura;
- Disgrafia, disturbo nella grafia;
- Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo.

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono fragilità di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Per Disturbi Evolutivi Specifici non DSA, si intendono i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per esempio un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104) ricomprendendo (per la comune origine nell'età evolutiva) anche il Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) e il funzionamento intellettivo limite che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

In questa area possono, inoltre, essere ricompresi anche altri disturbi, non espressamente menzionati nella Dir. Min. 27/12/ 2012, che con notevole frequenza sono in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP), disturbo della condotta (DC), disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, etc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ***Legge n. 170,*** *8/10/2010 "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"*
- ***Decreto Ministeriale n. 5669,*** *12 luglio 2011, Decreto attuativo della Legge n.170/2010.*
- ***Linee guida 12 luglio 2011****, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*
- ***Legge n. 53, 28 marzo 2003****, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*
- ***DPR n. 275****, 8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".*
- ***Decreto MIUR n. 297****, 17 aprile 2013 "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA."*
- ***DPR n. 122****, 22 giugno 2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"*
- ***Circolare Ministeriale n. 1395****, 20 marzo 2012 "Piano didattico personalizzato per alunni con ADHD" Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"*
- ***Nota MIUR n. 2563****, 22/11/2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/14 - Chiarimenti"*
- ***Nota MIUR n. 4089****, 15 giugno 2004 "Disturbo di deficit di attenzione e iperattività"*

INDIVIDUAZIONE

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione (certificazione specialistica ai sensi della L. 170/2010 per i DSA o diagnosi clinica con profilo funzionamento), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell'iscrizione. Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione al coordinatore di classe e alla Funzione strumentale per l'Inclusione per attivare la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte del team docente o dell'intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo;
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. Si sottolinea che:
    - La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle

misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico;

- La diagnosi rilasciata da strutture private ha validità di 6 mesi, in seguito dovrà essere ufficializzata dalla ASL;
- La diagnosi non ha una scadenza, ma se necessario va fatto un aggiornamento al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente e ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

In ogni caso: "Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o team docente motiverà opportunamente, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso" (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Certificazione specialistica

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento (nota Miur 2563 del 22/11/2013).

Piano didattico personalizzato (PDP)

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.

Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate; patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'alunno deve acquisire nell'anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, la quantità delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l'uso di mediatori didattici che possono facilitare l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, …) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di DSA, il team docente e il C.d.C è autonomo nel decidere se

formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione sulla base di ben fondate motivazioni pedagogiche e didattiche.

Il PDP viene sottoscritto dal team docente e/o dal c.d.c, dalla famiglia e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docentisottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

DSA E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

L'Istituto adotta tutte le strategie didattiche necessarie per favorire l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). L'obiettivo è permettere loro di acquisire competenze linguistiche senza essere penalizzati dalle difficoltà legate al disturbo. Per questo si seguono i seguenti criteri:

- **Privilegiare l'espressione orale:** Si dà maggiore importanza all'uso della lingua parlata, perché per molti studenti con DSA risulta più semplice e naturale rispetto alla produzione scritta. Le attività orali permettono di sviluppare la comunicazione senza essere ostacolati dalle difficoltà di lettura o di scrittura.
- **Utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative adeguate:** Vengono messi a disposizione strumenti come mappe concettuali, dizionari digitali, sintetizzatori vocali, tempi aggiuntivi e altre misure che aiutano lo studente a superare le difficoltà legate al disturbo. Allo stesso tempo, possono essere previste dispense da alcune attività particolarmente gravose, come la memorizzazione di lunghi elenchi di vocaboli.
- **Progettare, presentare e valutare le prove scritte in modo compatibile con le difficoltà dello studente:** Le verifiche scritte vengono adattate affinché risultino accessibili: possono prevedere testi più chiari, esercizi semplificati, strutture più guidate oppure modalità di valutazione che tengano conto del contenuto più che degli errori formali. L'obiettivo è valutare davvero le competenze linguistiche e non le difficoltà dovute al DSA.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013, rispondonoad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curricolo di scuola.

Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per gli studenticon BES AREA 2 è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti

con certificazioni riconosciute ai sensi della Legge n. 170/2010.

Riassumendo:

- Studenti con certificazioni di DSA: hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative;
- Studenti con altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA: svolgono le prove nella modalità canonica;
- Casi particolari in cui alcuni di questi disturbi si presentano in comorbilità con disabilità o DSA: in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i ragazzi dislessici:

- prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;
- tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
- possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno.

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

STRUMENTI E MISURE DISPENSATIVE

La scuola richiede agli alunni la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

A tal proposito le Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono, quali **strategie e strumenti compensativi**:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;
- insegnare all'alunno modalità di lettura, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave;
- la presenza di una persona che legga le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- la sintesi vocale, con i relativi software;
- l'utilizzo di libri o vocabolari digitali;
- la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni;
- la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale esintattica;
- l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano

facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi;

- l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- l'uso di calcolatrice, tavola pitagorica e formulario personalizzato;
- usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;
- per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;
- per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la **dispensa**:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;
- dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;
- per quel che riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte.

ALUNNI CON DSA - Fasi di attuazione del Protocollo

ISCRIZIONE			
Tempi	**Attività della famiglia**	**Attività della scuola**	**Soggetti coinvolti**
Entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito entro gennaio).	Insieme con l'alunno, può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. Procede successivamente con l'iscrizione dell'alunno compilando l'apposito modulo disponibile on line. La famiglia deve, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi del medico specialista.	• La scuola acquisisce: diagnosi del medico Specialista; • La segreteria predispone fascicolo personale.	• Dirigente Scolastico; • Coordinatore di Classe • Consiglio di classe; • Funzione Strumentale; • Famiglia; • Segreteria didattica.

ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA			
Tempi	**Attività della famiglia**	**Attività della scuola**	**Soggetti coinvolti**
Al momento dell'iscrizione o in corso d'anno appena la famiglia entra in possesso di relazioni o di diagnosi.	La famiglia presenta: la certificazione specialistica di un ente certificato. Presenta la richiesta del PDP (Piano DidatticoPersonalizzato).	• Stesura del Piano Didattico Personalizzato. • Le diagnosi verranno regolarmente protocollate e ne verrà informato il team docenti e la funzione strumentale.	• Dirigente Scolastico; • Coordinatore di Classe • Funzione Strumentale; • Famiglia; • Segreteria didattica.
STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO			
Tempi	**Attività della famiglia**	**Attività della scuola**	**Soggetti coinvolti**
Appena la scuola entra in possesso della documentazione sull'alunno	Collaborazione con il consiglio di classe	La Funzione Strumentale e il coordinatore di classe informano il Consiglio di classe, di sezione o Team Docenti sull'argomento: • fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; • fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; • presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) compensative.	• Coordinatore di classe • Funzione strumentale • Consiglio di Classe

Settembre-ottobre		Il coordinatore in occasione del primo C.d.C. presenta il caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare il Piano Didattico Personalizzato.	• Coordinatore di classe • Funzione Strumentale • Consiglio di classe
Novembre		In sede del C.d.C verrà approvato il P.D.P. e costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell'alunno. Ogni singolo docente stilerà, all'interno del P.D.P. la parte relativa alla propria disciplina, nella quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e lo allegherà al proprio piano di lavoro presentato per l'intera classe.	• Coordinatore di classe • Funzione Strumentale • Consiglio di classe o Team docenti
STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO			
Entro il 30 Novembre	• Visione e accettazione del P.D.P. • Sottoscrizione del P.D.P.	Il P.D.P. una volta redatto, va presentato alla famiglia per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia. Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti icomponenti e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo. Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore nel consiglio di classe successivo seguirà la procedura sopra illustrata.	• Coordinatore di classe • Funzione Strumentale • Famiglia • Segreteria didattica
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE			
Tempi	**Attività della famiglia**	**Attività della scuola**	**Soggetti coinvolti**
Fine primo e secondo quadrimestre		Verifica dei risultati ottenuti in particolare alla scheda di valutazione del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre.	Coordinatore di classe

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTÀ RIFERITE A DSA			
Tempi	**Attività della famiglia**	**Attività della scuola**	**Soggetti coinvolti**
Durante l'anno scolastico	Sotto invito del coordinatore di classe la famiglia si recherà presso gli enti preposti (art. 3 comma 1 della legge 170) per una eventualediagnosi del disturbo rilevato.	Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa avere un DSA, segnala il caso al coordinatore di classe il quale, con discrezione, ne convocherà i genitori ai quali fornirà una breve relazione in merito alle eventuali difficoltà scolastiche dell'alunno. Tale relazione prima di essere consegnata alla famiglia andrà protocollata in segreteria. Una copia verrà inserita nel fascicolo alunno e copia viene consegnata alla famiglia.	• Docenti; • coordinatore di classe • famiglia.

ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI DSA

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di *"fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazionee negli studi universitari."*

Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA viene specificato:

"Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, compresequelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati […] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove."

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori.

Alunni con DSA

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno ocomunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, inoltre, la sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità

e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall'insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati nei singoli PDP. La scuola adotterà modalità valutative che consentiranno all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le Commissioni degli esami di Stato terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, potranno essere riservati ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicureranno, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esamidi Stato, sia in fase di colloquio.

La scuola attuerà ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzerà la modalità attraverso cui l'alunno meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Si potrà dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Fasi di Attuazione del protocollo

ISCRIZIONE			
Tempi	**Attività della famiglia**	**Attività della scuola**	**Soggetti coinvolti**
Durante l'anno scolastico	• Visione e accettazione del P.D.P. • Sottoscrizione del P.D.P.	Durante un Consiglio di Classe o una programmazione si condivide la situazione con i colleghi che, ai sensi e per gli effetti della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e della C.M. n. 8/2013, qualora sussistano le condizioni ivi previste ("elementi oggettivi, ovvero ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"), provvedono alla compilazione della **Scheda di rilevazione dei BES**, che sarà sottoscritta da tutti i componenti del team docente e sottoposta all'attenzione della Dirigente Scolastica, la quale provvederà a sottoscriverla. Successivamente, il Consiglio di Classe predispone un **P.D.P.** per l'alunno. Il P.D.P., una volta redatto, va presentato alla famiglia per la condivisione e l'accettazione. In tale sede potranno essere apportate eventuali modifiche e, successivamente, il documento sarà sottoscritto dalla famiglia. Il coordinatore di classe provvederà poi a farlo controfirmare da tutti i docenti e dalla Dirigente Scolastica, rendendolo così esecutivo. Una copia sarà conservata nei verbali del Consiglio di Classe. Un'altra copia sarà consegnata in segreteria, che provvederà ad aprire un fascicolo relativo all'alunno.	• Dirigente Scolastico • Coordinatore di Classe • Consiglio di classe; • Funzione Strumentale • Famiglia • Segreteria didattica.

ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative.

Il Miur con la nota de 4 aprile 2019, ha integrato quanto indicato con le precedenti note, prevedendo quanto segue:

"Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata."

Gli alunni con BES certificati, dunque, potranno usufruire di strumenti compensativi se per gli stessi è stato predisposto un PDP e se tali strumenti sono in esso previsti.

AREA 3 - SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E/O DISAGIO



ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

Con questa definizione la normativa fa riferimento a tutte quelle situazioni, che possono avere carattere transitorio, in cui gli alunni si trovino a vivere e dover affrontare problematiche connesse allo svantaggio socio–economico, linguistico e culturale (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) o a forme di disagio comportamentale, relazionale, psicologico (fragilità emotiva e psicologica o con particolari problemi di salute, quali problemi alimentari) o derivanti da particolari condizioni fisico-biologiche (malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, gravi patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni).

Si tratta di situazioni molto eterogenee e che variano da caso a caso, connesse al vissuto personale, ai tratti soggettivi e al contesto familiare, sociale e culturale in cui l'alunno è inserito.

Vivere una situazione di svantaggio significa che l'alunno vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che può determinare, in ambito scolastico, varie criticità che possono esplicitare in un basso rendimento scolastico rispetto alle reali capacità dell'alunno, scarsa autostima, assenteismo o partecipazione passiva alle attività scolastiche, abbandono scolastico e/o frequenza del tutto incostante.

Particolare è, inoltre, la situazione di alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione agli alunni non di madrelingua italiana mettendo in atto attività di supporto allo studio e percorsi linguistici di italiano, contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.

Si tratta di favorire lo scambio promuovendo la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad essere "cittadini del mondo".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva MIUR 27 dicembre 2012** "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013** "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"
- **Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013** "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali-chiarimenti"
- **DPR n. 394, art. 45, del 31 agosto 1999** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

- **Linee guida MIUR per l'integrazione degli alunni stranieri 2 febbraio 2014**
- **C.M. n. 4233 del 19/02/2014** Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri D.lgs.
- **n. 66 del 13 aprile 2017** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"
- **DPR n. 122 del 22 giugno 2009** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"
- **Legge 28 Marzo 2003 n.53 Riforma Moratti**
- **DL 59/2004** Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n°53
- **CM24/2006** Linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri
- **MIUR 2007** La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione
- **OM 252/2016** Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- **Nota MIUR Prot. n. 1586 del 11 marzo 2014** Indicazioni operative per la gestione degli interventi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio.
- **C.M. n. 56 Prot. n. 591 del 4 luglio 2003** "La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare" Linee guida MIUR dicembre 2003 "Il servizio di Istruzione domiciliare - Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado"
- **Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015** "Servizio di scuola in ospedale e a domicilio".

INDIVIDUAZIONE

Non tutti i casi di svantaggio o disagio possono avere una causa sanitaria e quindi essere certificati; in mancanza di diagnosi cliniche occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio a segnalazioni dei servizi sociali o della famiglia, a relazioni di uno specialista o allo status di alunni stranieri.

In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del team docente e Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmenteanche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.

Il team docente e il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli alunni, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il team docente e il C.d.C, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportare e a favorire il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

La procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio, non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

1. Segnalare l'alunno;
2. Avviare una osservazione sistematica, da parte dell'intero Consiglio di Classe e team docente, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi;
3. Condividere con tutti i docenti i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
4. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
5. Qualora i docenti concordino nel ritenere l'alunno con bisogni educativi speciali, informeranno la Referente per l'inclusione;
6. Il Coordinatore di classe contatta la famiglia per comunicare quanto riscontrato e la guida a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e a collaborare. Senza il parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati.

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previstidai Piani di studio.

Il P.D.P. ha una durata limitata nel tempo e va adottato solo per il periodo necessario a superare lo svantaggio dell'alunno.

In ogni caso, "il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso" (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)	Il docente coordinatore di classe, dopo aver sentito i docenti curriculari, provvede all'elaborazione del PDP da condividere con il Consiglio di Classe. In seguito, il PDP va sottoscritto dalla famiglia Il PDP raccoglie: • Gli obiettivi specifici di apprendimento • Le strategie e le attività educativo/didattiche • Le modalità di verifica e Valutazione • Il consenso della famiglia	Ogni qualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da: • particolari condizioni sociali,familiari, ambientale. • difficoltà di apprendimento. • difficoltà linguistiche.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico;
- disagio comportamentale/relazionale.



LA FS. 2